

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 76

Riunione del 9 giugno 2010

74.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **FABIO BRUNO** n.q. di dirigente della A.S. NOVI PALLAVOLO

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

FABIO BRUNO n.q. di dirigente della A.S. NOVI PALLAVOLO per aver, in violazione degli artt. 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T. e 48, n. 2 Reg. Giur., prima e dopo lo svolgimento della gara n. 4002 Altiora Verbania - Novi Pallavolo disputata on data 21/3/2010 e valevole per il Campionato Under 18/M proferito frasi irriguardose ed offensive all'onore ed al decoro del direttori di gara e segnatamente *"ma vaffanculo, sei proprio un povero testa di cazzo, ma chi ti credi di essere, non sei nessuno.....ma basta hai proprio rotto i coglioni, ma chi ti credi di essere con quella divisa del cazzo, sei arrivato tu a fare il fenomeno, ma sei proprio un coglione, tu da qui non esci con i nostri documenti....."* e a minare la imparzialità dell'operato del direttore di gara con le seguenti affermazioni: *"tutto questo succede perché non siamo una società di Torino; sicuramente se ci chiamavamo Pallavolo Torino tu non avresti detto niente e avresti fatto giocare i due ragazzi....."* e finanche a minacciare il direttore di gara dicendo *".....no forse non hai capito, io da qui non me ne vado e nemmeno tu te ne vai, io ti tengo qui fino a domani, tu da questa palestra non esci.....ma guarda sto coglione.....questa me la paga, la prima volta che lo ritrovo gli faccio vedere io, testa di cazzo..."* nonché frasi offensive ed irriguardose verso gli organi federali Fipav del seguente tenore *"quando vedo quelle*

teste di cazzo di Tornio glielo dico in faccia che sono tutti dei coglioni, è una vergogna" e tale condotta cessava solo grazie all'intervento della forza pubblica (Polizia di Stato)";

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 9 Giugno 2010 ove presenziava personalmente il sig. Bruno, assistito e rappresentato dal difensore di fiducia, avv. Clelia Cazzola

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;

Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

- Preso atto delle difese allegate dall'incolpato;

Premesso che

- in occasione della procedura di riconoscimento degli atleti, nella gara n. 4002 del 21/3/2010 Altiora Verbania - Novi Pallavolo, il direttore di gara rilevava presunte irregolarità in relazione ai documenti d'identità di due atleti della Novi Pallavolo, Bovini Simone e Bruno Andrea;

- l'arbitro comunicava alla dirigenza del sodalizio l'impossibilità di far disputare la partita ai ragazzi, salva la possibilità della presentazione di un'autocertificazione a firma del genitore dell'atleta minore;

- tale contegno provocava la reazione del sig. Bruno, padre di uno degli atleti, che dopo aver rivolto epiteti al direttore di gara, provvedeva comunque ad autocertificare la foto del figlio riportata sul certificato di nascita, consentendo il regolare svolgimento della gara;

- al termine dell'incontro, il direttore di gara chiedeva nuovamente alla dirigenza della Novi Pallavolo l'esibizione e la materiale consegna dei certificati di nascita degli atleti "per le verifiche del caso";

- la richiesta, così come formulata, suscitava la veemente reazione del sig. Bruno che eccedeva in insulti rivolti al direttore di gara e solo l'intervento delle forze dell'ordine riportava la calma tra le parti;

- a seguito dell'esame del referto arbitrale, il Giudice Unico Fipav Piemonte sospendeva il sig. Bruno a data da definirsi a cura della

Procura Federale;

- nella propria memoria difensiva e in sede di audizione, il sig. Bruno, pur ammettendo di aver reagito con eccessiva animosità all'operato dell'arbitro, negava di aver proferito le frasi ingiuriose e minacciose oggetto di contestazione;

- il contegno tenuto dal dirigente incolpato, quand'anche inquadrato nella sua accezione di minore gravità, così come emerso in sede di udienza di comparizione, merita di essere stigmatizzato in quanto non solo in netto contrasto con l'attuale quadro normativo, ma anche perché posto in essere durante lo svolgimento di una gara Under 18;

- infatti, gli associati ed, in primo luogo, coloro che ricoprono la qualifica di dirigente, come nel caso del sig. Bruno, dovrebbero mostrarsi quale modello irreprensibile da emulare agli occhi degli atleti minorenni;

- in ogni caso, la sanzione disciplinare da infliggere al sig. Bruno deve essere modulata alla luce delle circostanze fattuali nelle quali il comportamento illecito si è verificato;

- non può, infatti, non tenersi in debita considerazione la concitazione del momento nel quale è avvenuto l'alterco, la non perfetta padronanza della situazione da parte del direttore di gara e delle stesse forze dell'ordine intervenute nonché la richiesta abnorme di "requisizione" di documenti di un ragazzo minore non al fine di verificare l'efficacia degli stessi in relazione all'identificazione dell'atleta, quanto addirittura l'autenticità ovvero la falsità della documentazione in sè considerata;

- per tali motivi, appare congruo infliggere a carico del tesserato una sanzione di mesi quattro di sospensione da ogni attività federale a far data dal provvedimento di sospensione n. 24 emesso dal Giudice Unico Federale Fipav Piemonte del 25/3/2010;

- in merito al *dies a quo*, si deve, infatti, rilevare l'inammissibilità di una comminatoria da parte del Giudice Unico Regionale di un provvedimento sospensione *sine die* che contrasta con il combinato disposto di cui agli artt. 8, comma terzo, lettera a), 10 e 33, comma 1, lettera m).

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Fabio Bruno la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro a far data dal provvedimento n. 24 emesso dal Giudice Unico Regionale Fipav Piemonte del 25/3/2010.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 17 giugno 2010